



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 702
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 21 novembre 2012

INDICE**Giunte**

Regolamento	Pag.	3
-----------------------	------	---

Commissioni permanenti5^a - Bilancio:

Plenaria (notturna)	Pag.	16
Sottocommissione per i pareri	»	27

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 novembre 2012

Plenaria

19ª seduta

Presidenza del Presidente del Senato
SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,15.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 167, COMMA 4, DEGLI EMENDAMENTI RIFERITI ALLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUTO, BILANCI E CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI (DOC. II, NN. 34, 35, 36 E 37)

Il PRESIDENTE apre i lavori della Giunta riunitasi per procedere, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento, all'esame per l'Assemblea delle proposte emendative riferite al testo recante modifiche del Regolamento in materia di Statuto, bilanci e contributi ai Gruppi parlamentari, già approvato dalla Giunta medesima il 16 ottobre scorso.

Dà conto dei 19 emendamenti sui quali la Giunta è chiamata ad esprimersi e preannuncia che la proposta emendativa 01.100 è dichiarata improponibile per estraneità alla materia trattata. Gli emendamenti 3.105 e 3.3 risultano invece inammissibili in conformità a quanto già stabilito in sede di esame delle proposte emendative presentate direttamente in Giunta per il Regolamento, nel corso della precedente seduta.

Invita dunque il senatore Ceccanti, relatore, ad illustrare il proprio avviso, prendendo le mosse dagli emendamenti e dai relativi subemendamenti volti a premettere nuove disposizioni all'articolo 1 del Documento II, n. 35 nel testo proposto all'Aula.

Con riguardo agli emendamenti premissivi all'articolo 1 ed ai subemendamenti che vi afferiscono, il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 01.1, il quale, peraltro, era già stato esaminato e respinto in sede di esame istruttorio dalla Giunta per il Regolamento.

L'emendamento 01.101, a firma dei senatori Zanda e Quagliariello, gli appare condivisibile nel merito poiché tende a rinsaldare il principio di corrispondenza tra i Gruppi parlamentari e i Movimenti o Partiti presentatisi alle elezioni per il Senato della Repubblica. Si tratta – prosegue il RELATORE – di una proposta trasposta da uno dei punti salienti del disegno di modifica organica del Regolamento del Senato sul quale la Giunta ha già avviato i lavori nel corso di questa Legislatura. Non ignora, naturalmente, che si è in presenza di un proposito riformatore di assoluta rilevanza che si accosterebbe al contenuto già delineato del Documento II, n. 35, ma che potrebbe anche trovare spazio in autonome e diverse sedi per ulteriori perfezionamenti.

Tanto premesso sull'emendamento 01.101, esprime il proprio auspicio affinché tutti i subemendamenti ad esso riferiti vengano ritirati. Nel caso le proposte subemendative non vengano ritirate, chiede che la Giunta si esprima in senso contrario alla loro approvazione. Del pari, manifesta la propria contrarietà sul contenuto dell'emendamento 01.102 il quale, volto ad introdurre la disciplina delle componenti del gruppo Misto, non sembra utile a completare un'organica disciplina per la formazione dei Gruppi, sia che l'emendamento 01.101 venga accolto, sia che quest'ultimo venga ritirato.

Segue un articolato dibattito cui prendono parte i senatori FINOCCHIARO, QUAGLIARIELLO, RUTELLI, BELISARIO, D'ALIA e PISTORIO.

In esito a tale dibattito, il PRESIDENTE prospetta l'opportunità che si valuti l'ipotesi di estrapolare la riforma dei criteri di composizione e formazione dei Gruppi parlamentari al fine di consentire all'Assemblea di procedere speditamente con l'approvazione di una puntuale disciplina, il più possibile condivisa, strettamente dedicata alla materia dei contributi in favore dei Gruppi parlamentari e alla pubblicità dei loro Statuti.

I senatori ZANDA e QUAGLIARIELLO, presentatori dell'emendamento 01.101, preannunciano la propria disponibilità al ritiro.

La Giunta conviene di riferire in senso contrario all'approvazione degli emendamenti 01.1 e 01.102.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. I presentatori dell'emendamento 1.100 preannunciano la disponibilità a ritirare anche tale proposta emendativa.

La Giunta ne prende atto e il PRESIDENTE precisa che il ritiro dell'emendamento 1.100 determinerà la decadenza della proposta 1.100/1, ad essa riferita.

Il RELATORE si esprime sull'emendamento 1.101 che gli appare meritevole di condivisione per l'intento di introdurre il principio della piena trasparenza sulle informazioni concernenti coloro i quali sono legati ai Gruppi parlamentari da un rapporto di impiego. A tal fine, tuttavia, ritiene si debba procedere ad una riformulazione che attribuisca al Consiglio di Presidenza la competenza a disciplinare le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna; inoltre, considera opportuno apportare delle lievi modifiche alla formulazione del comma 3-*quater* che l'emendamento 1.101 intenderebbe sostituire. Pertanto, auspica che la Giunta possa convenire su una proposta di riformulazione da illustrare nel corso dell'esame d'Assemblea.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori D'ALIA, ZANDA, GIULIANO, GASPARRI e PISTORIO, la Giunta conviene che il Relatore proponga all'Assemblea una riformulazione dell'emendamento 1.101 per poi raccomandarne, ove fosse accolta dal presentatore, l'approvazione.

Si passa, quindi, agli emendamenti relativi all'articolo 2 della proposta di modifica regolamentare.

Il RELATORE illustra il proprio emendamento 2.100 volto a meglio definire i principi per il conferimento del contributo finanziario e la devoluzione di locali e attrezzature in favore dei Gruppi. Il senatore CECANTI si dichiara aperto ad accogliere eventuali proposte migliorative del testo il quale, comunque, gli appare più chiaro di quello attualmente recato dall'articolo 2 del documento presentato all'Aula del Senato.

Segue una breve discussione in cui vengono avanzate lievi proposte di modifica dell'emendamento 2.100 da parte dei senatori RUTELLI, QUAGLIARIELLO, GASPARRI, CARUSO, ZANDA e FINOCCHIARO.

Il RELATORE ritiene di recepire i suggerimenti avanzati dai colleghi di Giunta e riformula l'emendamento 2.100 elidendo, nell'ultimo periodo, l'ulteriore riferimento alla consistenza dei Gruppi parlamentari; quest'ultimo, alla luce di quanto emerso, appare ultroneo. Inoltre, conviene sull'opportunità di sostituire il principio di onnicomprensività con quello di unicità del contributo annuale in favore degli stessi Gruppi.

Sull'emendamento 2.5, il RELATORE avanza un invito al ritiro, giacché si tratta di una proposta già esaminata e respinta nel corso del primo esame svolto dalla Giunta per il Regolamento.

Sull'avviso del relatore, conviene la Giunta e il senatore PISTORIO prende atto dell'orientamento emerso in seduta.

Circa gli emendamenti all'articolo 3, il RELATORE esprime l'invito al ritiro o, nel caso esso sia disatteso, il proprio avviso contrario sulle proposte: 3.100, 3.101, 3.102, 3.103. Si tratta, infatti, di interventi che eccedono in dettaglio oppure modificano l'impianto generale degli oneri di pubblicità e di controllo che caratterizza l'attuale stesura della proposta di modificazione del Regolamento redatta dalla Giunta per l'Assemblea. Si esprime, invece, in senso favorevole all'accoglimento dell'emendamento 3.106 che arricchisce il quadro della pubblicità e conoscibilità dei rendiconti dei Gruppi parlamentari.

La Giunta conviene sugli orientamenti espressi dal Relatore.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 3.104 e sul relativo subemendamento 3.104/1 a firma del senatore Calderoli.

Il PRESIDENTE rileva che, al di là delle considerazioni di merito sulla proposta emendativa a prima firma del senatore Ichino, questa, nella sua attuale formulazione, si spinge a delineare una minuziosa disciplina degli oneri di pubblicazione dei documenti di pagamento effettuati da ciascun Gruppo; si tratta di norme che sembrano esulare dal tenore delle disposizioni che possono trovare ingresso nel Regolamento del Senato il quale costituisce pur sempre la fonte primaria di autonomia organizzativa e procedurale di questo ramo del Parlamento.

Per avanzare ipotesi di riformulazione, intervengono quindi i senatori D'ALIA, RUTELLI, PASTORE, GASPARRI, ZANDA, PISTORIO, GIULIANO, FINOCCHIARO e lo stesso RELATORE.

La Giunta conviene infine sull'opportunità che il Relatore proponga al senatore Ichino una riformulazione volta a espungere il secondo e il terzo periodo del comma 3-bis introdotto dall'emendamento 3.104 e, comunque, a rinviare al Consiglio di Presidenza l'adozione della disciplina di stretto dettaglio degli oneri di pubblicità dei titoli di pagamento.

Il senatore CALDEROLI preannuncia la disponibilità a ritirare il proprio subemendamento 3.104/1.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti per il fattivo contributo offerto lungo il corso di tutti i lavori della Giunta sulla proposta di modifica regolamentare all'ordine del giorno; auspica quindi che il testo, perfezionato alla luce degli orientamenti che il relatore illustrerà all'Assemblea, possa incontrare la generale condivisione del *Plenum* del Senato.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DOC. II, N. 35**Art. 1.****01.100**

ASTORE

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "otto Segretari", sono sostituite dalle seguenti: "sei Segretari";

b) al comma 2, le parole: "quattro per i Segretari", sono sostituite dalle seguenti: "tre per i Segretari";

b) i commi 2-bis e 2-ter sono soppressi».

01.1

BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Modifica all'articolo 14 del Regolamento)*

1. All'articolo 14 del Regolamento, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I Gruppi parlamentari sono associazioni di senatori la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:
«Definizione e composizione dei Gruppi parlamentari».

01.101/1

BELISARIO

All'emendamento 01.101, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci senatori, purché questi siano stati eletti in rappresentanza di uno stesso partito o di una coalizione di partiti. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

4-bis. La denominazione dei Gruppi parlamentari deve corrispondere a quella del partito o della coalizione di partiti di cui al comma precedente, salvo mutamento della denominazione originaria del partito o della coalizione».

01.101/2

RUTELLI, DE ANGELIS

All'emendamento 01.101, al comma 4, sopprimere le parole: «tra loro apparentati».

01.101/3

RUTELLI, DE ANGELIS

All'emendamento 01.101, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi parlamentari composti da almeno dieci senatori, se corrispondenti ad un partito o movimento politico nazionale».

01.101/4

D'ALIA

All'emendamento 01.101, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, purché appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati

eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate o purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in tutte le regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato».

01.101

ZANDA, QUAGLIARIELLO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. All'articolo 14, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Ciascun Gruppo parlamentare deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate"».

01.102

ASTORE

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno tre Senatori. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo Misto può essere altresì costituita da Senatori, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate";

b) il comma 5 è soppresso».

2. Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 3.

1.100/1

RUTELLI, DE ANGELIS

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti» con le seguenti: «solo se corrispondenti a un nuovo partito o movimento politico nazionale costituitosi dopo la consultazione elettorale».

1.100

ZANDA, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Possono essere costituiti nuovi Gruppi parlamentari nel corso della legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti".».

1.101

ICHINO, ZANDA, MERCATALI, VITA, GIARETTA, LIVI BACCI, MORANDO, NEROZZI, PASSONI, RANUCCI, TONINI, PORETTI, BONINO, PERDUCA, CALDEROLI

v. testo 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-quater con il seguente:

«3-quater. Il regolamento individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, ferma restando in ogni caso la pubblicazione on line, sul sito Internet del Gruppo accessibile senza restrizione alcuna, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo».

1.101 (testo 2 proposto dalla Giunta)

ICHINO, ZANDA, MERCATALI, VITA, GIARETTA, LIVI BACCI, MORANDO, NEROZZI, PASSONI, RANUCCI, TONINI, PORETTI, BONINO, PERDUCA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-quater con il seguente:

«3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferma restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, sul sito Internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo».

Art. 2.**2.100**

IL RELATORE

V. testo 2

All'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 16», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (Locali, attrezzature e risorse finanziarie destinati ai Gruppi parlamentari). – 1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, onnicomprensivo e proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finan-

ziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi e della loro consistenza numerica».

2.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 16», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (Locali, attrezzature e risorse finanziarie destinati ai Gruppi parlamentari). – 1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi».

2.5

PISTORIO

Al comma 1, capoverso «Art. 16», al comma 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e alle spese di comunicazione, di informazione e di sostegno dell'attività politica nella circoscrizione territoriale di elezione dei singoli parlamentari».

Art. 3.

3.100

ASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al rendiconto di esercizio annuale è allegata valida e regolare documentazione per ciascuna voce di spesa relativa alle risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo».

3.101

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali, selezionati dal consiglio di Presidenza con avviso pubblico, i quali verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprimono un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «della società di revisione» con le seguenti: «del Revisore».

3.102

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Consiglio di Presidenza seleziona, con procedura ad evidenza pubblica, una società di revisione contabile la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità di ogni singolo Gruppo e la loro corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e redige una relazione sul rendiconto di cui al comma 1».

3.103

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, dopo le parole: «da parte dell'Assemblea del Gruppo», sono inserite le seguenti: «, della quale si allega il verbale,».

3.104/1

CALDEROLI

All'emendamento 3.104, al primo periodo, dopo le parole: «assegno o», sostituire le parole: «bonifico bancario, con la sola eccezione di quelli relativi alle retribuzioni ordinarie del personale dipendente. In riferimento a ciascun pagamento devono essere», con le seguenti: «bonifico bancario. Con la sola eccezione di quelli relativi alle retribuzioni ordinarie del personale dipendente, in riferimento a ciascun pagamento devono essere».

3.104

ICHINO, ZANDA, MERCATALI, VITA, GIARETTA, LIVI BACCI, MORANDO, NEROZZI, PASSONI, RANUCCI, TONINI, PORETTI, BONINO, PERDUCA, CALDEROLI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, sul proprio sito Internet accessibile senza restrizione alcuna, ciascun mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con la sola eccezione di quelli relativi alle retribuzioni ordinarie del personale dipendente. In riferimento a ciascun pagamento devono essere indicate le generalità del percipiente e il motivo dell'erogazione. Devono essere altresì resi disponibili, mediante pubblicazione on line di copia dell'originale e immediato collegamento ad essa reperibile on line in corrispondenza del mandato di pagamento, la relativa fattura, ricevuta o scontrino fiscale, nonché l'eventuale testo scritto del contratto del quale il pagamento costituisca adempimento».

3.104 (testo 2 proposto dalla Giunta)

ICHINO, ZANDA, MERCATALI, VITA, GIARETTA, LIVI BACCI, MORANDO, NEROZZI, PASSONI, RANUCCI, TONINI, PORETTI, BONINO, PERDUCA, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, sul proprio sito Internet liberamente accessibile, ciascun mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza».

3.105

ASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Una volta effettuato il primo controllo di conformità, i Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei Conti per un ulteriore controllo sulla gestione finanziaria».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità e gestione finanziaria».

3.3

BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei conti per il relativo controllo di conformità».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità».

3.106

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, dopo le parole: «i rendiconti sono pubblicati», sono inserite le seguenti: «sia sui siti internet dei rispettivi Gruppi, sia».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 novembre 2012

Plenaria**802^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 20,20.

*IN SEDE CONSULTIVA***(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese**

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo con presupposti e osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento recante alcune integrazioni volte a recepire i rilievi formulati nel corso della seduta pomeridiana.

Il senatore MORANDO (*PD*) suggerisce di apportare un correttivo all'osservazione attinente il comma 7 dell'articolo 28, in modo da escludere che le misure di agevolazione fiscale della componente variabile della retribuzione erogata ai lavoratori di *start up* innovative si cumulino con identiche o analoghe misure agevolative recate dalla normativa vigente.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) accoglie la proposta correttiva avanzata dal senatore Morando e procede, poi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.15, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.0.1. Rileva quindi la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 1.10 e 1.12. Osserva che occorre, altresì, valutare la proposta 1.16 (analogo agli emendamenti 1.17 e 1.20). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti all'articolo 2, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.3 e 2.9. Fa presente che occorre valutare poi l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 2.12. Osserva che occorre, altresì, valutare la proposta 2.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 2.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1. Rileva che occorre altresì valutare le proposte 3.4 e 3.10. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti all'articolo 4, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 e 4.11. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 4. In merito agli emendamenti all'articolo 5, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 5.5, 5.6 e 5.0.3. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 5. In merito agli emendamenti all'articolo 6, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 06.1, 06.2, 6.14, 6.0.1 e 6.0.3. Segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 6.1. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 6.

In merito agli emendamenti all'articolo 7, osserva che risulta necessario verificare la congruità della copertura nella proposta 7.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7. In merito agli emendamenti all'articolo 8, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.29. Rileva, quindi, l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 8.12, 8.15, 8.18, 8.19 e 8.21. Osserva che risulta inoltre necessario verificare la congruità della copertura nella proposte 8.22 (analoga all'8.23, 8.24, 8.25, 8.26 e 8.27) e 8.30. Richiede quindi la Relazione tecnica sugli emendamenti 8.28, 8.0.1 e 8.0.2. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti all'articolo 9, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 09.1, 9.2, 9.13, 9.14, 9.15, 9.23, 9.24, 9.0.2 e 9.0.3. Rileva che occorre, altresì, valutare le proposte 9.1, 9.0.1 e 9.0.4. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9. In merito agli emendamenti all'articolo 10, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 010.1, 10.7, 10.8 e 10.9. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 10. In merito agli emendamenti all'articolo 11, fa presente che comportano maggiori oneri le pro-

poste 11.32, 11.42, 11.48, 11.55, 11.63, 11.65 e 11.69. Osserva che risulta necessario verificare la congruità della copertura nelle proposte 11.53, 11.54 e 11.64. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 11.

In merito agli emendamenti all'articolo 12, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 12.7, 12.8, 12.23, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5. Fa presente che risulta inoltre necessario verificare la congruità della copertura nella proposta 12.29. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. In merito agli emendamenti all'articolo 13, fa presente l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 13.20 e 13.23. Auspica che si valutino gli effetti di eventuale onerosità dell'emendamento 13.21 (analogo al 13.22 e al 13.24). Rileva che occorre poi valutare gli emendamenti 13.0.1 (analogo al 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4) e 13.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13. In merito agli emendamenti all'articolo 14, fa presente la necessità di valutare la congruità della copertura dell'emendamento 14.3 (analogo al 14.4). Rileva che comporta maggiori oneri gli emendamenti 14.15, 14.29, 14.30, 14.35 e 14.0.2. Per quanto attiene all'emendamento 14.28 (analogo al 14.34), auspica l'opportunità di valutare la congruità delle coperture e l'effettiva disponibilità delle risorse a tal fine utilizzate. Rileva quindi la necessità di valutare la compatibilità con la previsione di invarianza di spesa degli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

In merito agli emendamenti all'articolo 15, osserva la necessità di valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 15.10 (analogo al 15.11 e al 15.12) e 15.47. Fa quindi presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.18, 15.19, 15.23, 15.24, 15.25, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13 e 15.0.14. Rileva che occorre poi valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 15.0.2. Osserva la necessità di valutare altresì l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 15.0.3 e 15.0.4. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

In merito agli emendamenti all'articolo 16, rileva la necessità di valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria della proposta 16.0.3, mentre comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.4. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. In merito agli emendamenti all'articolo 17, auspica la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 17.8 (analogo al 17.0.2). Rileva che occorre avere altresì conferma della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 17.0.5. Fa presente che comportano, poi, maggiori oneri le proposte 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8 e 17.0.9. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

In merito agli emendamenti all'articolo 18, ritiene necessario valutare, in relazione al testo, la proposta 18.4. Fa presente che occorre,

poi, valutare gli emendamenti 18.56 (analogo al 18.60), 18.62 e 18.69. Segnala, quindi, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.41 e 18.71. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

In merito agli emendamenti all'articolo 19, chiede chiarimenti volti ad escludere effetti onerosi all'emendamento 19.7 (analogo al 19.10, 19.11, 19.12 e 19.25). Rileva che occorre poi valutare gli effetti finanziari della proposta 19.14. Fa presente che risulta altresì necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.26. Segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19. In merito agli emendamenti all'articolo 20, in relazione al testo, segnala che occorre valutare le proposte 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11 e 20.12, mentre risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.21. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. In merito agli emendamenti all'articolo 21, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 21.18 e 21.2 mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 22 fa presente che occorre valutare per i possibili profili onerosi la proposta 22.18 mentre comportano maggiori oneri le proposte 22.74 e 22.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, osserva che occorre valutare per i possibili effetti di carattere elusivo le proposte 23.1, 23.2, 23.3 e 23.4. Segnala che occorre altresì valutare la proposta 23.7 mentre occorrono chiarimenti in merito alla portata della proposta 23.8. Fa quindi presente che occorre valutare il forte abbassamento delle sanzioni previsto dall'emendamento 23.13 per il settore cooperativo. Altresì occorre valutare la delle proposte 23.0.3 e 23.0.10 che allentano i vincoli legislativi del testo unico della legge bancaria e creditizia per le cooperative di mutuo soccorso. Osserva che comportano maggiori oneri le proposte 23.5, 23.6, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.0.1, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8 (limitatamente alla lettera e) e 23.0.9 (limitatamente al comma 3). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, fa presente che occorre valutare la proposta 24.0.1 che sopprime la norma disciplinante le obbligazioni degli esponenti bancari mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 25, osserva che comportano maggiori oneri in quanto allargano la platea dei soggetti a cui possono essere concessi i benefici previsti per le *start up* – rendendo con ciò necessario l'aggiornamento della relazione tecnica del provvedimento – le proposte 25.1, 25.6, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.32, 25.33, 25.34, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.39, 25.40, 25.41, 25.42, 25.43, 25.44, 25.45, 25.46, 25.47, 25.48, 25.49, 25.50, 25.52, 25.53, 25.59, 25.60, 25.61, 25.63, 25.64, 25.65, 25.66, 25.67, 25.68, 25.69, 25.70, 25.71, 25.72, 25.73, 25.76, 25.77,

25.83, 25.84, 25.87, 25.0.1 e 25.0.2. Rileva che occorre altresì valutare la portata delle proposte 25.74, 25.75, 25.88, 25.89, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 26, ritiene che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'emendamento 26.1, occorre poi valutare la proposta 26.0.1 che istituisce un fondo di cui va valutata la congruità della copertura. Rileva che comporta maggiori oneri, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi esattamente l'onere e una valutazione della congruità della copertura, la proposta 26.3. Comporta altresì maggiori oneri la proposta 26.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 27, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 27.0.1, 27.0.4, 27.0.5 e 27.0.6 mentre occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 27.0.2, 27.0.3. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 28 fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4 e 28.0.5. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 29 segnala che comportano maggiori oneri le proposte 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4, 29.0.5, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.8, 29.0.9, 29.0.10, 29.0.11, 29.0.12, 29.0.13, 29.0.14, 29.0.15, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 30, ritiene che occorre acquisire chiarimenti in ordine alla portata sul piano finanziario delle proposte 30.2, 30.3 e 30.7. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 30.4, 30.5 e 30.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 31 e 32. Con riferimento agli emendamenti all'articolo 33, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 33.1, 33.16, 33.17, 33.42, 33.43, 33.44, 33.45, 33.47, 33.48, 33.55, 33.0.45, 33.0.46, 33.0.47, 33.0.48, 33.0.49, 33.0.52, 33.0.53, 33.0.54, 33.0.55, 33.0.56, 33.0.57 e 33.0.58.

Osserva, quindi, la necessità di valutare gli effetti sulla finanza regionale e locale degli emendamenti 33.46 e da 33.0.59 a 33.0.62. Rileva che occorre altresì valutare gli emendamenti 33.13, 33.19, 33.51, 33.52 (analogo al 33.53 e 33.54), 33.0.8 (analogo al 33.0.9, 33.0.10 e 33.0.11), 33.0.12 (analogo al 33.0.13, 33.0.14 e 33.0.15), 33.0.16 (analogo al 33.0.17, 33.0.18, 33.0.19 e 33.0.20), 33.0.30 (analogo alle proposte da 33.0.31 a 33.0.35), 33.0.50, 33.0.64, da 33.0.65 a 33.0.69, nonché da 33.0.70 a 33.0.75. Segnala l'opportunità, quindi, di valutare l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 33.02, 33.0.3 e 33.0.79. Fa presente che risulta necessario verificare la congruità della copertura degli emendamenti 33.0.37 (analogo agli emendamenti da 33.0.38 a 33.0.42), 33.0.44, 33.0.51 e 33.0.63. Rileva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 34, fa presente che comportano maggiori oneri ovvero minori entrate le proposte 34.7 (analogo al 34.8, 34.13, 34.17 e 34.23), 34.9, 34.10 (analogo al 34.14 e 34.18), 34.22, 34.32, 34.33, 34.34, 34.37, 34.39, 34.40, 34.41, 34.43, 34.44, 34.45, 34.53, 34.56, 34.57, 34.65, 34.83, 34.97, 34.100, 34.105 (analogo al 34.107), 34.108, 34.109, 34.110, 34.111, 34.112, 34.113, 34.114, 34.115, 34.118, 34.120, 34.127, 34.129, 34.174, 34.175, 34.176, 34.177, 34.177-*bis*, 34.178, 34.179, 34.180, 34.181, 34.182, 34.183, 34.184, 34.185, 34.223, 34.236, 34.246, 34.247, 34.260, 34.264, 34.273, 34.274, 34.279, 34.0.1, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.22, 34.0.31, 34.0.48, 34.0.49, 34.0.55, 34.0.57, 34.0.59, 34.0.73, 34.0.74, 34.0.75, 34.0.76 e 34.0.80. Osserva che comportano un irrigidimento di bilancio gli emendamenti 34.11 (analogo al 34.15) e 34.265. Chiede quindi chiarimenti volti ad escludere effetti di onerosità o di decremento del gettito connessi agli emendamenti 34.12 (analogo al 34.13, 34.19 e 34.20), 34.27 (analogo al 34.28), 34.55, 34.133, 34.257, 34.258, 34.269, 34.0.2, 34.0.10, 34.0.21 (analogo al 34.0.32 e al 34.0.65), 34.0.43 (analogo al 34.0.67), 34.0.45 (analogo al 34.0.69) e 34.0.56. L'emendamento 34.21 rileva che potrebbe comportare una dequalificazione della spesa. Fa quindi presente l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 34.29. Chiede chiarimenti volti ad appurare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 34.31, 34.81, 34.82, 34.106, 34.108, 34.116, 34.118 (analogo al 34.124, 34.130, 34.131 e 34.132), 34.122, 34.136, 34.204, 34.216, 34.248, 34.266, 34.0.11 (analogo al 34.0.13), 34.0.20 (analogo al 34.0.25 e 34.0.79), 34.0.26, 34.0.27, 34.0.29, 34.0.46 e 34.0.62. Segnala che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.35, 34.42, 34.50, 34.58, 34.59, 34.60, 34.61, 34.62, 34.63 (analogo al 34.78), 34.69, 34.70, 34.80, 34.85 (analogo al 34.102), 34.93, 34.94, 34.99, 34.125, 34.135, 34.205, 34.206, 34.211, 34.220, 34.222, 34.225 (analogo al 34.226, 34.227), 34.237, 34.238, 34.240, 34.253, 34.277, 34.261 (analogo al 34.262, 34.281, 34.281, 34.283, 34.284.), 34.0.3, 34.0.4, 34.0.30, 34.0.52 e 34.0.66. Osserva, in relazione al testo, la necessità di valutare l'emendamento 34.103 e fa presente che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 34.38, 34.48, 34.71, 34.76, 34.117 (analogo al 34.126), 34.278, 34.280, 34.0.8, 34.0.12, 34.0.14, 34.0.24, 34.0.33, 34.0.35, 34.0.36, 34.0.37, 34.0.38, 34.0.39, 34.0.40, 34.0.41, 34.0.42, 34.0.47, 34.0.50, 34.0.51, 34.0.53, 34.0.54, 34.0.58, 34.0.64, 34.0.68, 34.0.71 e 34.0.72.

Chiede quindi conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 34.47, 34.67 (testo 2), 34.151 (analogo al 34.152, 34.153, 34.154, 34.167, 34.171 e 34.172), 34.189, 34.208, 34.209 (analogo al 34.210), 34.272 (analogo al 34.286) e 34.276. Segnala poi la necessità di valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 34.51, 34.263 e 34.0.9. Osserva che devono essere verificati gli effetti sulla finanza locale derivanti dalle proposte 34.121 (analogo al 34.123, 34.128), 34.155, 34.156, 34.157, 34.158, 34.159, 34.160, 34.162, 34.163, 34.165, 34.166, 34.168, 34.232 e

34.0.16 (testo 2). Gli emendamenti 34.191, 34.197, 34.198, 34.199, 34.200, 34.201, 34.202, 34.203, 34.217, 34.219, 34.230, 34.231, 34.233, 34.234, 34.245, 34.251, 34.267, 34.268 e 34. 275 (testo 2) rileva che devono essere valutati per quanto concerne la congruità della copertura. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 35, fa presente che occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 35.11, 35.12, 35.17 e 35.0.2. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 35.0.3, 35.0.4 e 35.0.5. Chiede quindi chiarimenti volti ad escludere conseguenze onerose derivanti dalle proposte 35.0.6 e 35.0.7, che peraltro recano una delega legislativa. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 36, fa presente che occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 36.10, 36.11, 36.12, 36.66 (analogo al 36.73, 36.76, 36.82 e 36.0.29), 36.0.24, 36.0.26, 36.0.33 e 36.0.34. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.22, 36.29, 36.30, 36.30, 36.31, 36.32, 36.37, 36.38, 36.41, 36.42, 36.60, 36.65, 36.66, 36.70, 36.83, 36.0.2, 36.0.4, 36.0.28, 36.0.32, 36.0.37, 36.0.38, 36.0.48 e 36.0.41. Segnala l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 36.49, 36.58 (analogo al 36.0.31), 36.0.42 e 36.0.50. Rileva quindi l'opportunità di valutare la portata finanziaria delle proposte 36.51, 36.62, 36.84 e 36.0.17. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 37, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 37.16, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.17, 37.0.18, 37.0.19, 37.0.28, 37.0.30, 37.0.37, 37.0.48, 37.0.52, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55, 37.0.57, 37.0.65, 37.0.66, 37.0.70, 37.0.71, 37.0.75, 37.0.81 e 37.0.82. Rileva quindi l'opportunità di valutare la congruità della copertura degli emendamenti 37.0.4, 37.0.7, 37.0.22, 37.0.23, 37.0.50, 37.0.51, 37.0.60, 37.0.61, 37.0.62, 37.0.63, 37.0.73 e 37.0.74. Chiede di valutare quindi l'acquisizione della relazione tecnica per le proposte 37.0.20, 37.0.56 e 37.0.79. Segnala, infine, che non occorre valutare gli emendamenti 37.0.37 e 37.0.78 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 38, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.14, 38.15, 38.16, 38.18, 38.0.1 e 38.0.2. Rileva che occorre valutare la congruità della copertura degli emendamenti 38.6 e 38.10. Chiede quindi di valutare l'acquisizione della relazione tecnica sulla proposta 38.9 (testo 2). Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all'esame degli emendamenti segnalati dal Relatore fino all'articolo 10.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma incidentalmente sull'emendamento 1.15, ritenendone evidenti i profili di onerosità.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso di contrarietà sulle proposte emendative 1.16, 1.17 e 1.20, segnalate peraltro dal Relatore, nonché sull'emendamento 1.26.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 1.26 non rechi criticità di carattere finanziario.

Il sottosegretario POLILLO formula poi un avviso contrario sulle proposte 2.1, 2.3 e 2.9, segnalate dal Relatore, chiedendo altresì l'espressione di un parere contrario anche sull'emendamento 2.2 di portata analoga all'emendamento 2.9.

Il PRESIDENTE reputa opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.9 e 2.12, proponendo, invece, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.1.

Sull'emendamento 2.8 interviene il senatore MORANDO (*PD*), soffermandosi sulla portata normativa della proposta, in rapporto all'intero articolo 2, riguardante il cosiddetto «censimento permanente».

Il sottosegretario POLILLO fornisce le motivazioni alla base dell'avviso contrario sull'emendamento 2.8.

Sull'emendamento 4.3, riguardante il domicilio digitale, prendono successivamente la parola il PRESIDENTE, il senatore MORANDO (*PD*) e il sottosegretario POLILLO, concordando sul fatto che tale proposta risulta coerente con la logica normativa sottesa all'articolo 4, non comportando, peraltro, problemi di carattere finanziario.

Successivamente, il PRESIDENTE evidenzia i palesi profili di onerosità derivanti dagli emendamenti 4.1 e 4.2.

Sugli emendamenti all'articolo 5, il sottosegretario POLILLO esprime una contrarietà, oltre che sulle proposte segnalate dal Relatore, anche sull'emendamento 5.9 che esonera le imprese agricole individuali dall'obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata.

Il PRESIDENTE suggerisce di formulare un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 5.9.

Sugli emendamenti all'articolo 6, reputa poi condivisibili i rilievi del Relatore.

Il sottosegretario POLILLO esprime la propria contrarietà anche sull'emendamento 6.9.

Il PRESIDENTE ritiene che quest'ultimo emendamento non presenti profili onerosi.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede le motivazioni alla base del parere contrario sull'emendamento 6.0.3.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti, ribadendo la necessità di censurare tale proposta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Successivamente, ritiene che analoga valutazione debba essere formulata sull'emendamento 7.0.1, per mancanza di relazione tecnica.

Inoltre, sugli emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10, il PRESIDENTE nel concordare con i rilievi del Relatore, sottolinea come il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 sia motivato dalla mancanza dell'apposita relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al comma 9 dell'articolo 12, dopo le parole "a titolo gratuito", siano inserite le seguenti: ", senza che ciò dia luogo al riconoscimento di emolumenti, rimborsi spese o indennità comunque denominate"; al comma 5, primo periodo, dell'articolo 15, dopo le parole "di cui al comma precedente", siano inserite le seguenti: ", escludendo comunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; al comma 2, penultimo periodo, dell'articolo 20, dopo la parola: "emolumenti", siano inserite le seguenti: ", rimborsi spese"; al comma 2 dell'articolo 33, sia inserito, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze predispongono una relazione annuale sui risultati dell'attività di cui al presente comma, che viene trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari."; al comma 3 dell'articolo 34, dopo le parole: "in via transitoria,", siano inserite le seguenti: "non oltre".

Il parere di nulla osta è altresì reso nel presupposto che: le risorse di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato dal comma 3 dell'articolo 3 («Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici»), ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite all'Istat, rappresentino un limite massimo di spesa, il che comporterà che l'Istat potrà avvalersi di figure contrattuali flessibili fino al 2015, solo se saranno sufficienti le risorse stanziare a legislazione vigente; con riferimento al comma 4 dell'articolo 26, la stima degli effetti negativi, in termini di gettito, derivanti

dalla disapplicazione della normativa sulle cd. «società di comodo» nei confronti delle *start-up* innovative sia stata fatta in via prudenziale; siano di trascurabile entità, data l'esiguità delle imprese che ne beneficeranno, gli effetti di minor gettito derivanti dal comma 8 dell'articolo 26, che stabilisce l'esonero, per i primi quattro anni dopo l'iscrizione, per le *start-up* innovative e per gli incubatori certificati, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio;

e con le seguenti osservazioni: in merito all'articolo 2 («Anagrafe nazionale della popolazione residente»), la relazione tecnica quantifica, per l'anno 2014, solo l'onere per le spese di gestione, sebbene la disposizione preveda che il piano per il graduale subentro dell'Anagrafe nazionale alle anagrafi esistenti debba completarsi entro il 31 dicembre 2014, il che presuppone che anche nel 2014 verrà effettuata un'attività di implementazione delle nuove infrastrutture, per la quale appare mancante l'apposita quantificazione; per quanto attiene all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso «3», lettera b), n. 3, sulla trasparenza dei dati pubblici, la copertura, mediante tariffa, dei costi marginali potrebbe comportare un ammanco dovuto ai maggiori costi fissi conseguenti all'ampliamento del servizio fornito dall'Agenzia per l'Italia digitale; non risulta pacifica la congruità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 8 dell'articolo 12, in rapporto all'istituzione, da parte delle Regioni, del fascicolo sanitario elettronico, attesa peraltro la possibile configurazione, in capo ai cittadini e agli utenti, di un diritto soggettivo alla produzione di tale fascicolo; con riferimento all'articolo 27 – che dispone l'esenzione dal pagamento di imposte ed oneri contributivi per il «reddito di lavoro derivante dall'assegnazione» di strumenti finanziari (o diritti simili) operata dalle c.d. *start-up* innovative o dagli incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi – si valuta l'inserimento, alla fine del comma 1, di una clausola volta a specificare che la tassazione del reddito di lavoro che non abbia previamente concorso alla formazione del reddito imponibile venga assoggettato ad imposizione secondo il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell'assegnazione o dell'esercizio del diritto di opzione, come peraltro già precisato nella Relazione illustrativa; in merito al comma 7 dell'articolo 28, si segnala la necessità che le eventuali misure di agevolazione fiscale della parte variabile della retribuzione erogata ai lavoratori di *start-up* innovative non si cumulino con identiche o analoghe misure agevolative recate dalla legislazione vigente o da provvedimenti, anche in corso di adozione, attuativi di norme vigenti; non risultano del tutto fugati i dubbi sull'aleatorietà delle risorse complessive generate, per l'anno 2017, dall'articolo 29, stimate in 28,4 milioni di euro, e utilizzate a copertura parziale dei maggiori oneri recati dal provvedimento in esame (ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c)); con riferimento all'articolo 33, comma 1, si rileva che la misura agevolativa ivi prevista sarebbe suscettibile di non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica, solo

nella misura in cui risultasse in grado di attivare volumi di investimento aggiuntivi (pubblici e privati) rispetto a quelli incorporati nelle previsioni di gettito a legislazione vigente. Altresì, in merito alla lettera *b*) del comma 3 – che prevede la possibilità di concedere la defiscalizzazione per quelle opere già affidate o in corso di affidamento per le quali risulti necessario ripristinare l'equilibrio economico-finanziario – il credito di imposta si configurerebbe come rinuncia a maggior gettito, nella sola ipotesi in cui le risorse pubbliche destinate al contributo dell'opera giacessero non utilizzate in alcun impiego alternativo; con riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo 34, che autorizzano l'Enac ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti, si valuti, stante la possibilità di rinnovare i contratti per tre anni, di prolungare al 2015 la copertura finanziaria di cui al comma 6. Altresì, con riguardo al medesimo comma 6, si constata il rischio di una dequalificazione della spesa nel ricorso al «Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente», in quanto tale strumento dovrebbe essere utilizzato per compensare i soli effetti derivanti dalle spese in conto capitale; in merito al comma 1 dell'articolo 38, riguardante la disciplina fiscale e contributiva dei vettori esteri, la Relazione tecnica non fornisce i dati sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo del maggior gettito atteso in relazione alla norma in esame, non risultando dunque possibile procedere alla verifica della quantificazione esposta; per quanto concerne, infine, la lettera *b*) del comma 2 del medesimo articolo 38 – che introduce l'esenzione IVA per le sole operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, escludendo pertanto dall'esenzione le operazioni relative alla riscossione dei tributi – la Relazione tecnica si limita a fornire il dato differenziale di maggior gettito, senza produrre elementi che possano permettere una verifica puntuale della quantificazione. Peraltro, si ribadisce come la nuova disciplina comporti l'obbligo, per gli agenti della riscossione, di emettere fattura con l'aggiunta dell'IVA che, per gli enti territoriali e locali, rappresenterà un maggior costo non detraibile per la fornitura di detti servizi di riscossione, con il rischio di conseguenze negative sui propri bilanci.

In relazione agli emendamenti, fino all'articolo 10, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.0.1, 1.16, 1.17, 1.20, 2.1, 2.8, 3.4, 3.0.1, 3.10, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 5.5, 5.6, 5.0.3, 06.1, 06.2, 6.14, 6.0.1, 6.0.3, 7.0.1, 8.29, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.30, 8.28, 8.0.1, 8.0.2, 09.1, 9.2, 9.13, 9.14, 9.15, 9.23, 9.24, 9.0.2, 9.0.3, 9.1, 9.0.1, 9.0.4, 010.1, 10.7, 10.8 e 10.9. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.3, 2.9, 2.2, 2.12 e 5.9. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri agli emendamenti 1.10, 1.12, 6.1, 8.12, 8.15, 8.18, 8.19 e 8.21. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti fino all'articolo 10. Il parere è sospeso su tutte le riformulazioni e su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 11».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta notturna della Commissione, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,25.

Sottocommissione per i pareri

199^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 21,25.

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 settembre scorso.

La relatrice CARLONI (PD) ricostruisce i profili finanziari del provvedimento in titolo, su cui si rende necessaria una valutazione della Sottocommissione per i pareri, ricordando che, in relazione al testo verificato, per le parti di competenza, occorre acquisire conferma della neutralità fi-

nanziaria del comma 1-ter dell'articolo 1, che prevede una procedura di selezione pubblica per l'attribuzione della qualifica di restauratore posto che nel passato si è svolta altra procedura analoga e priva di copertura.

Analoga conferma occorre acquisire in relazione al comma 1-septies, che introduce, per la prima volta nella legislazione vigente, una prova di idoneità per la qualifica di collaboratore restauratore, figura per la quale viene istituito un elenco, al comma 1-octies, riguardo al quale occorre altresì acquisire conferma circa la neutralità finanziaria della norma.

Occorre, infine, valutare la congruità della clausola di invarianza inserita all'articolo 2 del testo.

In relazione agli emendamenti, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 1.201 circa la situazione della contrattazione nazionale dei restauratori.

Chiede, poi, conferma della congruità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 1.306, che deve comunque essere valutato in relazione al testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, sulla base dei documenti depositati dal Governo, è possibile formulare un avviso di nulla osta sul testo unificato e sui relativi emendamenti, fatta eccezione per la proposta 1.201, attinente alla contrattazione nazionale dei restauratori, su cui propone di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CARLONI (PD) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo e sugli relativi emendamenti, fatta eccezione per la proposta emendativa 1.201, su cui il parere è di semplice contrarietà».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 21,35.